

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1566)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1961

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1961, n. 3, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1960-61

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al Vostro esame è inteso a convalidare, ai termini dell'articolo 42 — terzo comma — della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, con il quale si è fatto luogo all'assegnazione di complessive lire 1.198.000.000 agli stati di previsione dei Ministeri qui di seguito specificati, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze:

### MINISTERO DELLE FINANZE

Spese casuali (capitolo n. 35) . . . . . L. 5.000.000  
(integrazione occorrente per far fronte a sopravvenute imprescindibili esigenze).

### MINISTERO DEL TESORO

Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale della Corte dei conti (capitolo n. 96) . . . . . » 100.000.000  
(in relazione ad esigenze di servizio prima non prevedibili).

Acquisto e riparazione delle automobili assegnate per i servizi delle Amministrazioni statali e delle automobili di rappresentanza (capitolo n. 383) . . . . . » 28.000.000  
(integrazione indispensabile per straordinarie imprescindibili esigenze prima non prevedibili).

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Funzionamento delle Commissioni centrali e provinciali dei danni di guerra (capitolo n. 517) . . . . . L. 50.000.000  
(in relazione all'acceleramento dei lavori per la liquidazione dei danni di guerra).

## MINISTERO DELLA DIFESA

Spese relative alla costruzione e sistemazione di campi di aviazione aperti al traffico aereo civile (capitolo n. 283) . . . . . » 500.000.000  
(per provvedere ad inderogabili spese per il completamento di lavori e di impianti).

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Indennità e compensi per gli esami nelle scuole ed istituti governativi di istruzione tecnica (capitolo n. 263) . . . . . » 515.000.000  
(integrazione occorrente per il completamento del fabbisogno relativo alle indennità di cui sopra).  
L. 1.198.000.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si è provveduto mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1961, n. 3, concernente il prelevamento di lire 1.198.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1960-61.

ALLEGATO

*Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1961, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 4 febbraio 1961.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO l'articolo 87 — quarto e quinto comma — della Costituzione della Repubblica;

VISTE le leggi 18 ottobre 1960, n. 1198 e 1206; 19 ottobre 1960, n. 1197 e 26 ottobre 1960, n. 1203;

CONSIDERATO che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inserito nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, esiste la necessaria disponibilità;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SULLA proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

## DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inserito al capitolo n. 387 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, è autorizzato il prelevamento di lire 1.198.000.000 che si inseriscono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto esercizio finanziario:

## MINISTERO DELLE FINANZE

*Spese generali:*

Cap. n. 35. — Spese casuali . . . . . L. 5.000.000

## MINISTERO DEL TESORO

*Corte dei conti:*

Cap. n. 96. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse della Corte dei conti (articolo 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . . » 100.000.000

*Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni:*

Cap. n. 383. — Spese per acquisto, gestione, manutenzione e riparazione delle automobili assegnate per i servizi delle Amministrazioni statali e delle automobili di rappresentanza . . . . . » 28.000.000

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Risarcimento danni di guerra:*

Cap. n. 517. — Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali e provinciali dei danni di guerra, nonché dei servizi centrali e periferici incaricati dell'accertamento, liquidazione e pagamento dei danni di guerra e di tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio . . . . . L. 50.000.000

## MINISTERO DELLA DIFESA

*Spese per l'Aeronautica civile:*

Cap. n. 283. — Spese relative alla costruzione, sistemazione ed impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile — Spese analoghe relative agli uffici di controllo statale — Spese relative ad acquisto di attrezzature mobili . . . . . » 500.000.000

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

*Spese diverse:*

Cap. n. 263. — Indennità e compensi per gli esami nelle scuole ed istituti governativi di istruzione tecnica, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 381, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, della legge 10 marzo 1955, n. 95 e della legge 2 febbraio 1959, n. 30 . . . . . » 515.000.000

L. 1.198.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1961

GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

FANFANI — TAVIANI